

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 4058/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri 1

- ★ Regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro 3

- ★ Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili 18

- ★ Regolamento (CEE) n. 4061/89 del Consiglio, del 22 dicembre 1989, relativo all'applicazione di talune disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sugli scambi di prodotti industriali 22

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4058/89 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che una politica dei prezzi di trasporto costituisce un aspetto importante della politica comune dei trasporti, la cui instaurazione da parte del Consiglio è prevista dal trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3568/83 del Consiglio, del 1° dicembre 1983, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1991/88 ⁽⁵⁾, scade il 31 dicembre 1989 e prevede, all'articolo 20, che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, in merito al regime ulteriore applicabile ai prezzi di detti trasporti;

considerando che la libera formazione dei prezzi dei trasporti di merci su strada costituisce il regime tariffario più adatto alla creazione di un mercato libero dei trasporti, così come deciso dal Consiglio, nonché alle finalità del mercato interno e all'esigenza di istituire un sistema di tariffazione uniformemente applicabile nell'insieme della Comunità; che detto regime tariffario risponde altresì alla situazione concreta del settore interessato;

considerando che dovrebbe essere possibile seguire l'evoluzione dei prezzi dei trasporti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci su strada per conto terzi tra gli Stati membri, anche se, per una parte del percorso, il trasporto si effettua:

- in transito attraverso un paese terzo, oppure
- mediante un autoveicolo caricato, senza trasbordo di merce, su un altro mezzo di trasporto.

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1990, i prezzi dei trasporti di cui all'articolo 1 sono concordati liberamente tra le parti del contratto di trasporto.

Articolo 3

1. Ai fini dell'introduzione del sistema definitivo d'osservazione dei mercati dei trasporti di merci, le imprese di trasporto, i commissionari e gli intermediari di trasporto comunicano alle autorità competenti del proprio Stato membro, su loro richiesta, le informazioni relative ai prezzi praticati per i trasporti internazionali di merci su strada.

2. Le informazioni ottenute nel quadro dell'applicazione del presente regolamento sono coperte dal segreto professionale.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, gli elementi a loro disposizione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano tempestivamente le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione.

2. Gli Stati membri si concedono assistenza reciproca e assistono la Commissione ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 20. 6. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 323 del 27. 12. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 329 del 30. 12. 1989.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 7. 7. 1988, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

REGOLAMENTO (CEE) N. 4059/89 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, in appresso denominati «cabotaggio»;

considerando che la libera prestazione di servizi nel traffico nazionale, che tale disposizione implica, comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che per consentire un'attuazione elastica e senza conflitti di questa libertà di prestazione di servizi occorre applicare un regime transitorio di cabotaggio, prima di adottare il regime definitivo;

considerando che detto regime transitorio dovrà prevedere l'instaurazione di un contingente comunitario di cabotaggio, comprendente un certo numero di autorizzazioni specifiche;

considerando che queste autorizzazioni dovranno essere concesse soltanto ai vettori stabiliti in uno Stato membro e abilitati nel medesimo ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada;

considerando che è necessario fissare le condizioni per il rilascio e l'utilizzazione di dette autorizzazioni;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione, nonché di evitare la concentrazione delle operazioni di cabotaggio in uno Stato membro;

considerando che occorre determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili alle operazioni di cabotaggio;

considerando che è opportuno che gli Stati membri prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del regime istituito, in particolare in materia di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni;

considerando che occorrerà istituire, nel rispetto del trattato, il regime definitivo di cabotaggio, applicabile a decorrere dalla data di scadenza del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1990, qualsiasi vettore di merci su strada per conto terzi il quale:

- abbia sede in uno Stato membro, in appresso denominato «Stato membro di stabilimento», conformemente alla legislazione di quest'ultimo;
- vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada, conformemente alla legislazione di tale Stato;

è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

Articolo 2

1. I trasporti nazionali di merci su strada previsti all'articolo 1 si effettuano nell'ambito di un contingente comunitario di cabotaggio.

Le autorizzazioni di cabotaggio devono essere conformi al modello di cui all'allegato I.

Il contingente comunitario di cabotaggio comprende 15 000 autorizzazioni di cabotaggio della durata di due mesi.

2. Un'autorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1° luglio di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese.

Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. C 349 del 31. 12. 1985, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 236.

⁽³⁾ GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 37.

3. Il contingente comunitario di cabotaggio è ripartito come segue tra i vari Stati membri:

- Belgio: 1 302
- Danimarca: 1 263
- Germania: 2 073
- Grecia: 573
- Spagna: 1 350
- Francia: 1 767
- Irlanda: 585
- Italia: 1 767
- Lussemburgo: 606
- Paesi Bassi: 1 842
- Portogallo: 765
- Regno Unito: 1 107.

4. Il contingente di cabotaggio è aumentato annualmente a partire dal 1° luglio 1991.

Anteriormente al 1° aprile di ogni anno la Commissione fissa l'aumento del contingente in funzione dell'evoluzione media del traffico stradale interno degli Stati membri in base alle statistiche comunitarie disponibili.

Se la percentuale media d'aumento è inferiore al 10%, si adotta quest'ultimo valore.

Gli aumenti di cabotaggio derivanti dall'aumento del contingente sono ripartiti tra gli Stati membri su base lineare.

5. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti interni di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia.

La Commissione, dopo aver consultato gli altri Stati membri, decide in merito alle misure di salvaguardia necessarie, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro.

Queste misure possono anche comportare l'esclusione temporanea della zona in questione dal campo d'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri qualsiasi decisione relativa a misure di salvaguardia.

Articolo 3

1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 accordano al titolare il libero accesso al territorio degli Stati membri ospitanti che esse designano per consentirgli di effettuare qualsiasi trasporto stradale di merce per conto terzi.

2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

Esse menzionano lo Stato membro di stabilimento.

3. La Commissione, allorché costati, sulla base dei dati che le vengono comunicati in virtù dell'articolo 4, che il volume delle operazioni di cabotaggio in uno Stato membro supera il 30% del volume totale trasportato in base alle autorizzazioni di cabotaggio, esamina la situazione, a richiesta dello Stato membro interessato, previa consultazione degli altri Stati membri, in vista dell'applicazione della procedura prevista all'articolo 2, paragrafo 5.

Nel procedere a questo esame la Commissione prende in considerazione uno dei due seguenti criteri:

- il fatto che il numero di giorni destinati ad operazioni di cabotaggio in uno Stato membro supera il 30% del numero complessivo di giorni che possono essere coperti dalle autorizzazioni di cabotaggio di cui dispongono i dodici Stati membri;
- il fatto che il volume in t/km delle operazioni di cabotaggio effettuate in uno Stato membro supera il 30% del volume complessivo di t/km effettuati in base alle autorizzazioni di cabotaggio di cui dispongono i dodici Stati membri.

Il percorso in transito attraverso il territorio degli altri Stati membri, per recarsi nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di cabotaggio o per ritornare non è contabilizzato nella percentuale del comma precedente.

4. L'autorizzazione di cabotaggio è redatta a nome di un vettore. Essa non può essere da quest'ultimo trasferita a terzi.

Ogni autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata solo per un veicolo per volta. Per «veicolo» si intende un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati.

L'autorizzazione di cabotaggio deve accompagnare la motrice; essa si riferisce a tutto l'insieme di veicoli accoppiati, anche se il rimorchio o il semirimorchio non sono immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare dell'autorizzazione oppure sono immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato membro.

5. L'autorizzazione di cabotaggio deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo nello Stato membro ospitante.

Articolo 4

La data a decorrere dalla quale è valida l'autorizzazione di cabotaggio è obbligatoriamente apposta sull'autorizzazione prima della sua utilizzazione.

I trasporti effettuati in base a un'autorizzazione di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei resoconti che viene rispedito insieme all'autorizzazione, entro otto giorni dalla scadenza della validità di quest'ultima, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che l'hanno rilasciata.

Il modello del libretto figura nell'allegato III.

Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, fermo restando che questo termine può essere ridotto a un mese nel caso di cui all'articolo 2 paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori ai quali hanno rilasciato autorizzazioni di cabotaggio; tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nell'allegato IV.

Articolo 5

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

- a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali;
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;
- d) durata della guida e del riposo;
- e) IVA sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/465/CEE ⁽²⁾, si applicano alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le norme tecniche a cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare in modo efficace qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

3. Qualora, durante il periodo transitorio, si costati che è necessario modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, tenuto conto dell'esperienza pratica, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.

Articolo 6

1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le infrazioni al presente regolamento commesse da un vettore non residente sono segnalate, fatte salve le azioni

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

penali alle quali espongono quest'ultimo nello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore.

Le autorità competenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso sulle sanzioni applicate a tali infrazioni.

Qualora venga presentata un'autorizzazione di cabotaggio falsificata, l'autorizzazione viene immediatamente revocata; essa viene trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.

3. In caso di infrazioni gravi o ripetute, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che siano inflitte sanzioni.

Tali sanzioni possono in particolare consistere in:

- un avvertimento,
- un divieto temporaneo o definitivo di accesso dell'impresa ai trasporti interni dello Stato membro ospitante,
- un divieto temporaneo o definitivo di accesso dell'impresa al territorio dello Stato membro ospitante.

4. In caso di infrazione del presente regolamento lo Stato membro di stabilimento è tenuto ad applicare la sanzione concordata tra le sue autorità e quelle dello Stato membro ospitante oppure a tradurre il vettore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente.

Lo Stato membro ospitante viene informato immediatamente della sanzione eventualmente applicata.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 8

Prima del 31 dicembre 1991 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1992.

Anteriormente al 1° luglio 1992 il Consiglio, su proposta della Commissione presentata entro il 31 dicembre 1991, adotta un regolamento che stabilisce il regime definitivo del cabotaggio, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(b)

(Seconda pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d)]

Disposizioni generali

La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione (cabotaggio).

Essa è personale e non può essere trasferita a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata o, in caso di falsificazione dell'autorizzazione, da parte dello Stato membro in cui i trasporti di cabotaggio sono effettuati.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta ⁽¹⁾. Nel caso di un insieme di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice; essa copre l'insieme dei veicoli accoppiati anche se il rimorchio o il semirimorchio non sono immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare dell'autorizzazione, oppure quando siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato membro.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti internazionali effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione di cabotaggio ed il libretto dei resoconti devono essere obbligatoriamente compilati prima dell'inizio dei trasporti di cabotaggio.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti nazionali dei trasporti internazionali devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

- a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) peso e dimensioni dei veicoli stradali;
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;
- d) durata della guida e del riposo;
- e) IVA sui servizi di trasporto. In questo settore le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE si applicano alle prestazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4059/89.

Le norme tecniche cui debbono soddisfare i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

La presente autorizzazione dev'essere restituita all'autorità o all'ente competenti che l'hanno rilasciata, entro otto giorni dalla data di scadenza.

⁽¹⁾ Per «veicolo» si intende un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati.

(c) e (d)

(Terza, quarta e quinta pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (b)]

(e) e (f)

(Sesta, settima e ottava pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (a)]

ALLEGATO II

(a)

(Carta pesante di colore rosso — dimensioni DIN A4)

(Prima pagina dell'autorizzazione di cabotaggio di breve durata)

(Indicazione delle date limite per il periodo di validità)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (e) e (f)]

COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ
EUROPEE

(Timbro a secco della
Commissione delle
Comunità europee)

Stato che rilascia
l'autorizzazione —
Sigla distintiva del
paese ⁽¹⁾

Denominazione
dell'autorità
o dell'ente
competente

AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. . . .

per il trasporto nazionale di merci su strada per conto terzi in uno Stato membro della Comunità economica europea effettuato da un vettore non residente (cabotaggio)

La presente autorizzazione abilita
.....
.....
.....
..... (2)

ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in uno Stato membro della Comunità economica europea diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità.

La presente autorizzazione è valida per un mese, ossia dal
al

Rilasciata a, addì

(3)

⁽¹⁾ Sigla distintiva del paese:
Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).
⁽²⁾ Nome, ragione sociale ed indirizzo completo del vettore.
⁽³⁾ Firma e timbro dell'autorità o dell'ente competente che rilascia l'autorizzazione.

(b)

(Seconda pagina dell'autorizzazione di cabotaggio di breve durata)

[Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura nelle pagine (c) e (d)]

Disposizioni generali

La presente autorizzazione permette di effettuare trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in ciascuno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il titolare dell'autorizzazione (cabotaggio).

Essa è personale e non può essere trasferita a terzi.

Essa può essere ritirata dalla competente autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata o, in caso di falsificazione dell'autorizzazione, da parte dello Stato membro in cui i trasporti di cabotaggio sono effettuati.

Essa può essere utilizzata per un solo veicolo per volta ⁽¹⁾. Nel caso di un insieme di veicoli accoppiati essa deve accompagnare la motrice; essa copre l'insieme dei veicoli accoppiati anche se il rimorchio o il semirimorchio non sono immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare dell'autorizzazione, oppure quando siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato membro.

Essa si deve trovare a bordo del veicolo e deve essere accompagnata da un libretto dei resoconti dei trasporti internazionali effettuati in base ad essa.

L'autorizzazione di cabotaggio ed il libretto dei resoconti dovranno essere obbligatoriamente compilati prima dell'inizio dei trasporti di cabotaggio.

L'autorizzazione ed il libretto dei resoconti nazionali dei trasporti nazionali devono essere congiuntamente esibiti a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

- a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- b) peso e dimensioni dei veicoli stradali;
- c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;
- d) durata della guida e del riposo;
- e) IVA sui servizi di trasporto. In questo settore le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE si applicano alle prestazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4059/89.

Le norme tecniche cui debbono soddisfare i veicoli utilizzati per effettuare operazioni di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

La presente autorizzazione deve essere restituita all'autorità o all'ente competenti che l'hanno rilasciata, entro otto giorni dalla data di scadenza.

(¹) Per «veicolo» si intende un veicolo isolato o un insieme di veicoli accoppiati.

(c) e (d)

(Terza, quarta e quinta pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (b)]

(e) e (f)

(Sesta, settima e ottava pagina dell'autorizzazione di cabotaggio)

[Traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità del testo figurante a pagina (a)]

ALLEGATO III

(a)

(Dimensioni DIN A4)

(Prima pagina di copertina del libretto dei resoconti)

(Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto. La traduzione nelle altre lingue ufficiali della Comunità figura a tergo della pagina)

Stato che rilascia il libretto

Denominazione dell'autorità o dell'ente
competenti— Sigla distintiva del paese ⁽¹⁾ —

Libretto n. . . .

**LIBRETTO DEI RESOCONTI DEI TRASPORTI NAZIONALI DI CABOTAGGIO EFFETTUATI IN
BASE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. . . .**Il presente libretto è valido fino al(²)

Rilasciato a

addì

⁽³⁾⁽¹⁾ Sigla distintiva del paese:

Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (GB).

⁽²⁾ La durata di validità non può superare quella dell'autorizzazione di cabotaggio.⁽³⁾ Timbro dell'autorità o dell'ente competenti che rilasciano il libretto.

(b)

(Retro della prima pagina di copertina del libretto dei resoconti)

1. (Traduzione nelle altre lingue ufficiali delle Comunità del testo che figura al recto della pagina).
2. (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto)

Disposizioni generali

1. Il presente libretto contiene 25 fogli staccabili, numerati da 1 a 25, sui quali dovranno essere indicate, al momento del relativo carico sui veicoli, tutte le merci, trasportate in base all'autorizzazione di cabotaggio alla quale si riferiscono. Ogni libretto reca un numero, riportato su ciascun foglio.
2. Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio.
3. Il libretto deve accompagnare l'autorizzazione di cabotaggio alla quale esso si riferisce e trovarsi a bordo del veicolo i cui spostamenti a pieno carico oppure a vuoto sono effettuati in base alla suddetta autorizzazione. Esso deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.
4. I resoconti devono essere utilizzati nell'ordine della loro numerazione e le annotazioni devono rispettare l'ordine cronologico secondo cui si sono svolti i successivi carichi effettuati.
5. Ogni rubrica del resoconto deve essere compilata in modo preciso e ben leggibile, a caratteri stampatello indelebili.
6. I resoconti utilizzati devono essere trasmessi all'autorità o all'ente competente dello Stato membro che ha rilasciato il presente libretto nel termine massimo di otto giorni a decorrere dalla fine del mese cui si riferiscono le rilevazioni. Qualora un trasporto sia effettuato fra due periodi di rilevamento, il periodo nel quale il resoconto dovrà essere compreso verrà determinato dalla data in cui si effettua il carico (ad es.: il trasporto di una merce caricata a fine gennaio e scaricata all'inizio di febbraio dev'essere compreso nei resoconti del mese di gennaio).

(c)

(Recto della pagina intercalare precedente i 25 fogli staccabili)

(Testo compilato nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il libretto)

Note esplicative

Le indicazioni che devono essere riportate sui fogli seguenti riguardano tutte le merci trasportate in base all'autorizzazione di cabotaggio alla quale si riferisce il presente libretto.

Si deve riempire una riga per ciascun lotto di merci caricate.

Colonna 2: indicare, eventualmente, l'informazione richiesta dallo Stato membro che rilascia il libretto.

Colonna 3: indicare il giorno (01, 02 . . . 31) del mese, che figura all'inizio del foglio, durante il quale è avvenuta la partenza col carico.

Colonne 4 e 5: indicare il nome della località, se necessario quello del dipartimento, della provincia, del Land, ecc. che consenta di situarla.

Colonna 6: adoperare le seguenti sigle distintive dei paesi:

— Belgio:	B
— Danimarca:	DK
— Germania:	D
— Grecia:	GR
— Francia:	F
— Irlanda:	IRL
— Italia:	I
— Lussemburgo:	L
— Paesi Bassi:	NL
— Portogallo:	P
— Regno Unito:	GB
— Spagna:	E

Colonna 7: indicare la distanza percorsa tra il luogo di carico e il luogo di scarico del lotto di merci.

Colonna 8: indicare il peso del lotto di merci espresso in tonnellate con un decimale (ad esempio 10,0 t, negli stessi termini utilizzati per la dichiarazione doganale; il peso delle casse mobili e delle palette non deve essere preso in considerazione).

Colonna 9: indicare con la massima esattezza possibile la natura delle merci comprese nel lotto.

Colonna 10: colonna riservata all'amministrazione.

ALLEGATO IV

PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE DURANTE IL (TRIMESTRE) (ANNO)
 IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CABOTAGGIO RILASCIATE DA (SIGLA DISTINTIVA
 DEL PAESE)

Stato membro di carico e scarico	Numero di:		
	giorni	tonnellate trasportate	tonnellate-chilometro prestate (in migliaia)
D			
F			
I			
NL			
B			
L			
GB			
IRL			
DK			
GR			
E			
P			
Totale cabotaggio			

REGOLAMENTO (CEE) N. 4060/89 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'attuazione della libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti prevista dal trattato e che, pertanto, la politica comune dei trasporti ha lo scopo di incrementare la scorrevolezza della circolazione dei diversi mezzi di trasporto all'interno della Comunità;

considerando che la Comunità è impegnata ad adottare, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato:

considerando che, secondo il programma del «Libro bianco» della Commissione, questa deve presentare al Consiglio una proposta intesa ad abolire i controlli e le formalità alle frontiere riguardanti i mezzi di trasporto e i corrispondenti documenti;

considerando che, in base alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di trasporti su strada e per vie navigabili, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche ed ispezioni riguardanti le caratteristiche tecniche, le autorizzazioni ed altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le navi e che tali controlli, verifiche ed ispezioni continuano ad essere giustificati, in generale, dalla finalità di evitare perturbazioni nell'organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione su strada e per vie navigabili;

considerando che, a norma delle disposizioni comunitarie vigenti, gli Stati membri sono liberi d'organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed ispezioni nei luoghi da essi prescelti, ma che in pratica vi procedono di solito alle rispettive frontiere;

considerando che detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia su tutto il territorio degli Stati membri interessati e che pertanto il varco della frontiera non deve costituire il pretesto per l'esecuzione di dette operazioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in uno Stato membro.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) *frontiera*: una frontiera interna alla Comunità, o una frontiera esterna, qualora il trasporto tra Stati membri comporti l'attraversamento di un paese terzo;
- b) *controllo*: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità che siano espletati alle frontiere degli Stati membri dalle autorità nazionali e che comportino un'interruzione o una limitazione della libera circolazione dei veicoli o navi interessati.

Articolo 3

I controlli che sono previsti nell'allegato e che sono effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri non sono più effettuati a titolo di controllo alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

(1) GU n. C 58 del 7. 3. 1989, pag. 7.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 55.

(3) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

ALLEGATO

PARTE I

NORMATIVA COMUNITARIA

Direttive

- a) Articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 86/364/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa alla prova di conformità dei veicoli alla direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali ⁽¹⁾, la quale prevede che i veicoli possano essere sottoposti a controlli per sondaggio, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi, e a controlli solo in caso di sospetto di non conformità alla direttiva 85/3/CEE ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/461/CEE ⁽³⁾, e dalla direttiva 88/218/CEE ⁽⁴⁾ che modifica la direttiva 85/3/CEE, la quale si riferisce ad una serie di disposizioni che stabiliscono i controlli delle attrezzature dei veicoli frigoriferi a refrigerazione meccanica.
- b) Articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 88/449/CEE ⁽⁶⁾, la quale stabilisce che ciascuno Stato membro riconosca la prova che un veicolo ha superato un controllo tecnico in un altro Stato membro; tale riconoscimento significa che la verifica da parte delle autorità nazionali può effettuarsi in qualsiasi punto del loro territorio.
- c) Articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada ⁽⁷⁾, il quale stabilisce che la conformità alla direttiva è comprovata dall'obbligo che il contratto relativo al noleggio e il contratto di lavoro del conducente si trovino a bordo del veicolo noleggiato.
- d) Articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri ⁽⁸⁾, modificata dalle direttive 83/572/CEE ⁽⁹⁾ e 85/505/CEE ⁽¹⁰⁾, la quale prevede che le autorizzazioni bilaterali o altre autorizzazioni debbano trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibite ad ogni richiesta degli agenti nazionali addetti al controllo.
- e) Articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna ⁽¹¹⁾, modificata dalla direttiva 78/1016/CEE ⁽¹²⁾, la quale stabilisce che le autorità nazionali possano esigere che siano esibiti gli attestati di navigabilità, i certificati o le autorizzazioni.
- f) Articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ⁽¹³⁾, la quale stabilisce che gli Stati membri possano, in qualsiasi momento, controllare che a bordo di una nave si trovi un certificato valido ai sensi della direttiva.

Regolamenti

- a) Articoli 9 e 10 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1966, relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus ⁽¹⁴⁾, il quale permette agli agenti incaricati del controllo di verificare e controllare i certificati e i documenti previsti nel regolamento stesso e stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione ⁽¹⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2485/82 ⁽¹⁶⁾ (certificato per il trasporto di lavoratori con autobus e libretto di fogli di viaggio per servizi occasionali).

⁽¹⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72.

⁽⁸⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469/65.

⁽⁹⁾ GU n. L 322 del 28. 11. 1983, pag. 33.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 27.

⁽¹¹⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1976, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 31.

⁽¹³⁾ GU n. L 301 del 28. 10. 1982, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 8.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 265 del 15. 9. 1982, pag. 5.

- b) Articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2778/78 ⁽²⁾, il quale prevede che l'autorizzazione, l'elenco nominativo dei viaggiatori e il titolo di trasporto, quali definiti nel regolamento stesso e stabiliti nel regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione ⁽³⁾, debbano trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.
- c) Articolo 17 del regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/78 ⁽⁵⁾, il quale stabilisce che l'autorizzazione prevista all'articolo 3 del suddetto regolamento e stabilita dal regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione debba trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.
- d) Articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽⁶⁾, la quale autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo onde verificare che siano soddisfatte le disposizioni del regolamento.
- e) Articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽⁷⁾, il quale lascia agli Stati membri il compito di adottare disposizioni riguardanti, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo onde accertare la conformità degli apparecchi alle disposizioni del regolamento.
- f) Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri ⁽⁸⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1841/88 ⁽⁹⁾, il quale prevede che l'autorizzazione comunitaria debba essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

PARTE II

NORMATIVA NAZIONALE

Controlli relativi alle patenti di guida dei conducenti di veicoli, per il trasporto di merci e di viaggiatori.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 134 del 12. 6. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4061/89 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1989

relativo all'applicazione di talune disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sugli scambi di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sugli scambi di prodotti industriali, qui appreso denominato «accordo», è stato firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1988 ⁽¹⁾;

considerando che gli allegati I, II e III A di detto accordo elencano delle liste di prodotti identificati e classificati sulla base della Nimexe 1987; che, ai sensi dello scambio di lettere relativo alla nomenclatura combinata, allegato a detto accordo, la Comunità si è impegnata a modificare la Nimexe sostituendola con la codificazione della nomenclatura combinata (NC); che l'allegato III B dell'accordo identifica già i prodotti sulla base della nomenclatura combinata, ma che, per praticità, è opportuno riprodurre insieme tutti gli allegati dell'accordo;

considerando che ai sensi dell'articolo 4 di detto accordo la Comunità si impegna a sopprimere le restrizioni quantitative sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato II dell'accordo stesso nelle regioni della Comunità; che, dall'altra parte, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso accordo la Comunità si impegna a sospendere l'applicazione delle restrizioni quantitative sulle importazioni dei prodotti di cui all'allegato III di detto accordo nelle regioni della Comunità, secondo le modalità e condizioni ivi specificate; che con decisioni della Commissione che sono oggetto delle comunicazioni n. C(88) 1478 ⁽²⁾ e n. C(88) 2245 ⁽³⁾, la Comunità ha già adottato, da un lato, le misure previste all'allegato III B dell'accordo e, dall'altro, una parte delle misure previste all'allegato II A dello stesso accordo; che occorre dunque sopprimere le restrizioni quantitative all'importazione degli altri prodotti elencati in quest'ultimo allegato, adesso ripresi all'allegato IV del presente regolamento;

considerando che pertanto l'importazione nella Comunità dell'insieme dei prodotti elencati all'allegato II A non verrà sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa e che tali prodotti possono quindi essere sottomessi al regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982,

⁽¹⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. C 204 del 5. 8. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. C 315 del 10. 12. 1988, pag. 6.relativo al regime comune applicabile alle importazioni dei paesi a commercio di Stato ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista cecoslovacca sugli scambi di prodotti industriali sono sostituiti con gli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato II B sono soppresse negli Stati membri indicati in detto allegato in corrispondenza di tali prodotti.

2. L'applicazione delle restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato III A, originari della Cecoslovacchia, è sospesa in Francia secondo le condizioni e modalità indicate in detto allegato.

3. Le restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato IV, originari della Cecoslovacchia, sono soppresse a livello comunitario.

Articolo 3

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati all'allegato II A, originari della Cecoslovacchia, sono sottoposte al regolamento (CEE) n. 1765/82.

Tali prodotti sono aggiunti all'allegato di detto regolamento.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

ALLEGATO I

Prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 96 i quali non sono coperti dall'accordo

Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»
2905 43 00	
2905 44 11	
2905 44 19	
2905 44 91	
2905 44 99	
3505 10 10	
3505 10 90	
3505 20 10	
3505 20 30	
3505 20 50	
3505 20 90	
3809 10 10	
3809 10 30	
3809 10 50	
3809 10 90	
ex 3809 91 00	Escluse le preparazioni per la mordenzatura e i prodotti ausiliari dei tipi utilizzati nell'industria tessile
ex 3809 92 00	Esclusi i prodotti ausiliari dei tipi utilizzati nell'industria della carta
ex 3809 99 00	Esclusi i prodotti ausiliari dei tipi utilizzati nelle industrie del cuoio e della pellicceria
3823 60 11	
3823 60 19	
3823 60 91	
3823 60 99	
4501 10 00	
4501 90 00	
5301 10 00	
5301 21 00	
5301 29 00	
5301 30 10	
5301 30 90	
5302 10 00	
5302 90 00	

ALLEGATO II

A. Prodotti in riferimento ai quali le restrizioni quantitative sono abolite al livello comunitario

Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»	Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»
2529 10 00 2529 21 00 2529 22 00 2529 30 00		3206 49 10 ex 3206 49 90 3206 50 00	Neri minerali
2704 00 11 2704 00 90		3606 10 00 3606 90 10	
2833 30 10		ex 3809 92 00	Prodotti ausiliari
ex 2844 40 00	Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	ex 3811 11 90	A base di piombo tetrametile, di piombo etil-metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile
2903 29 00 2903 30 10		3818 00 10 3819 00 00	
2905 12 00 2905 16 10 2905 16 90 ex 2905 22 10 2905 22 90 2905 29 00 2905 50 30	Geraniolo	ex 3823 10 00 ex 3823 90 40 3823 90 81 3907 20 11	A base di resine sintetiche Trattato di calcio greggio; citrato di calcio greggio
2907 22 90 2907 23 10 2907 23 90 2907 29 90		4002 31 00 4002 49 00 4002 99 10	
ex 2912 50 00 2912 60 00	1,3,5-Triossano (triossimetilene)	ex 4005 99 00	Gomma naturale modificata con l'incorporamento di materie plastiche; policlorobutadiene; gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)
ex 2917 34 10	Ortoftalati di diisooftale	4006 10 00	
2918 13 00 2918 29 50 2918 29 90 ex 2918 30 00	Escluso l'acido deidocolico (DCI) e i suoi sali	4104 10 30 ex 4104 22 10 5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Cuoio e pelli di vitelli
2921 12 00 2921 21 00 2921 22 00 2921 44 00 ex 2921 45 00	2-Naftilammina (β -naftilammina) e suoi derivati; sali di tale prodotto	ex 5311 00 90 5403 33 10	di canapa
ex 2921 49 90	N-Metil-N,2,4,6-tetranitroanilina (tetril)	ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Impregnati o spalmati di gomma Impregnati o spalmati di gomma
ex 2922 19 00	Aminoariletanoli e loro sali	ex 5905 00 90	di canapa
2933 11 10 ex 2933 59 90	Piperazina (dietilendiammina) e 2,5-dimetilpiperazina (2,5-dimetildietilendiammina) e loro sali	ex 7008 00 11 ex 7008 00 19 ex 7008 00 91 ex 7008 00 99	con uno strato interposto di fibre di vetro con uno strato interposto di fibre di vetro con uno strato interposto di fibre di vetro con uno strato interposto di fibre di vetro
ex 3003 10 00 3003 90 10	Contenenti streptomicine o loro derivati	ex 7305 39 00	Condotte forzate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, saldate elicoidalmente
ex 3004 10 90 3004 90 91	Contenenti streptomicine o loro derivati	ex 7305 90 00	Condotte forzate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, diverse da quelle senza saldature, non saldate

Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»	Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»		
7307 93 99	Sfere di acciaio non calibrate (vedi nota 6 del capitolo 84)	8104 11 00	Rulli compressori		
7308 10 00		8104 19 00			
7325 91 00		8110 00 11			
7326 11 00		8429 11 00			
7326 20 30		8429 19 00			
ex 7326 90 99		8429 20 00			
7803 00 00		ex 8430 61 00		Macchine per la stampa «in bianca», tipografiche, a cilindro a due giri	
7804 11 00		ex 8443 29 00		Elettronici	
7804 19 00		8443 30 00			
7804 20 00		8443 40 00			
7805 00 00		ex 8470 50 00		di macchine calcolatrici del codice NC 8470 30 00	
7903 90 00		ex 8473 29 00		Placchette degli indirizzi per le macchine del codice NC 8472 20 00	
ex 7904 00 00		Escluse le barre forate		ex 8473 40 00	
				8545 19 10	
				8545 90 10	

B. Lista di prodotti in riferimento ai quali le restrizioni quantitative sono abolite al livello regionale

BENELUX

Codice NC 1988	Nota
ex 5310 10 90	(1)
ex 5403 20 90	(2)
5403 31 00	
ex 5403 32 00	(3)

GRECIA

Codice NC 1988	Nota
ex 8544 20 10	(4)
ex 8544 41 00	(4)
ex 8544 49 10	(4)
ex 8544 49 90	(4)

PORTOGALLO

Codice NC 1988	Nota
ex 7304 10 10	(5)
ex 7304 10 30	(5)
ex 7304 10 90	(5)
ex 7304 20 91	(5)
ex 7304 20 99	(5)
ex 7304 31 10	(5)
ex 7304 31 91	(5)
ex 7304 39 10	(5)
ex 7304 39 20	(5)
ex 7304 39 91	(5)
ex 7304 39 93	(5)

Codice NC 1988	Nota
ex 7304 39 99	(5)
ex 7304 41 10	(5)
ex 7304 41 90	(5)
ex 7304 49 10	(5)
ex 7304 49 30	(5)
ex 7304 49 91	(5)
ex 7304 49 99	(5)
ex 7304 51 11	(5)
ex 7304 51 19	(5)
ex 7304 51 30	(5)
ex 7304 51 91	(5)
ex 7304 59 10	(5)
ex 7304 59 31	(5)
ex 7304 59 39	(5)
ex 7304 59 30	(5)
ex 7304 59 91	(5)
ex 7304 59 93	(5)
ex 7304 59 99	(5)
ex 7304 90 10	(5)
ex 7305 11 00	(6)
ex 7305 12 00	(6)
ex 7305 19 00	(7)
ex 7305 20 10	(6)
ex 7305 20 90	(7)
ex 7305 31 00	(8)
ex 7305 39 00	(9)
ex 7306 10 11	(6)
ex 7306 10 19	(6)
ex 7306 10 90	(6)
ex 7306 20 00	(10)
ex 7306 30 10	(6)
ex 7306 30 21	(5)
ex 7306 30 29	(5)
ex 7306 30 30	(5)
ex 7306 30 71	(11)

Codice NC 1988	Nota	Codice NC 1988	Nota
ex 7306 30 79	(¹¹)	6205 90 10	
ex 7306 30 90	(¹¹)		
ex 7306 40 10	(⁵)	6206 90 10	
ex 7306 40 91	(⁵)		
ex 7306 40 99	(⁵)	6403 20 00	
ex 7306 50 10	(⁵)	6403 40 00	
ex 7306 50 91	(⁵)	6403 51 11	
ex 7306 50 99	(⁵)	6403 51 91	
ex 7306 60 10	(⁶)	6403 59 31	
		6403 59 91	
		6403 91 11	
		6403 91 91	
		6403 99 31	
		6403 99 91	
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA			
Codice NC 1988	Nota	6908 90 51	
4410 10 50			
		7202 41 90	
		7202 80 00	
		7601 10 00	
		7601 20 10	

Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»

- (¹) Di iuta, di larghezza inferiore o uguale a 310 cm.
- (²) Filati semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro.
- (³) Con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro.
- (⁴) Per antenne di televisione.
- (⁵) Tubi aventi parete di spessore inferiore o uguale a 4,5 mm.
- (⁶) Tubi aventi parete di spessore inferiore o uguale a 4,5 mm, esclusi i tubi di ghisa.
- (⁷) Tubi, saldati elicoidalmente, aventi parete di spessore inferiore o uguale a 4,5 mm, esclusi i tubi di ghisa.
- (⁸) Tubi aventi parete di spessore inferiore o uguale a 4,5 mm, esclusi:
- i tubi di ghisa;
 - le condotte forzate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche.
- (⁹) Tubi, saldati elicoidalmente, aventi parete di spessore inferiore o uguale a 4,5 mm, esclusi:
- i tubi di ghisa;
 - le condotte forzate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche.
- (¹⁰) Saldati, aventi parete di spessore inferiore o uguale a 4,5 mm.
- (¹¹) Avanti parete di spessore inferiore o uguale a 4,5 mm.

ALLEGATO III

A. Lista di prodotti in riferimento ai quali le restrizioni quantitative sono sospese al livello regionale sulla base della normativa francese che istituisce un sistema senza limiti quantitativi (SLQ)

Codice NC 1988	Designazione delle merci dei codici NC contrassegnati da «ex»
2707 20 10 2707 30 10 2707 50 10 ex 2707 99 30	Teste solforate, destinate ad essere utilizzate come carburanti o come combustibili
ex 3203 00 19	Indaco naturale
3204 11 00 3204 12 00 3204 13 00 3204 14 00 3204 15 00 3204 16 00 3204 17 00 3204 18 00 3204 19 00 3204 20 00 3204 90 00	

B. Lista di prodotti per i quali le restrizioni quantitative sono sospese al livello regionale sulla base della normativa italiana che istituisce un regime di licenze automatiche (TLA)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice NC	Designazione delle merci
2817 00 00	Ossido di zinco	2926 10 00	Acrilonitrile
2824 20 00	Minio	2933 71 00	Caprolattame
2835 31 00 2835 39 90	Polifosfati (compreso tripolifosfato di sodio)	2941 10 00 2941 50 00 2941 90 00	Antibiotici (esclusi cloramfenicolo e tetraciline)
2841 30 00	Dicromato di sodio	3204 11 00 3204 12 00 3204 13 00 3204 14 00 3204 15 00 3204 16 00 3204 17 00 3204 19 00	Coloranti organici sintetici
2849 10 00	Carburo di calcio		
2902 50 00	Stirola (stirene)	3206 42 00	Litopone
2905 16 10 2905 16 90	Alcoli ottilici	3301 11 10 3301 12 10 3301 13 10 3301 14 10 3301 19 10 3301 90 10	Essenze di oli medicinali
2907 11 00	Fenolo e suoi sali		
2912 41 00 2912 42 00	Vanillina e etilvanillina		
2918 90 00	Altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse		
2932 90 70		3601 00 00	Polveri da caccia

Codice NC	Designazione delle merci	Codice NC	Designazione delle merci
3808 30 10 ex 3808 30 90	Erbicidi e sostanze attivate	3901 10 10 3901 10 90 3901 20 00	Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione
ex 3901 10 10	Materie plastiche	3902 10 00 3902 20 00	
3907 10 00 3907 20 11 3907 20 19 3907 20 90 3907 30 00 3907 40 00 3907 50 00 3907 60 00 3907 91 00 3907 99 00		3903 11 00 3903 19 00 3903 20 00 3903 30 00 3903 90 00	
3909 10 00 3909 20 00 3909 30 00 3909 40 00 3909 50 00		3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00 3904 30 00 3904 40 00 3904 50 00 3904 61 00 3904 69 00 3904 90 00	
3910 00 00			
3911 90 10		3905 11 00 3905 19 00 3905 20 00 3905 90 00	
3914 00 00			
3915 90 99			
3916 90 11 3916 90 13 3916 90 15 3916 90 19		3906 10 00 3906 90 00	
3917 29 11 3917 29 13 3917 31 90 3917 32 11 3917 32 19 3917 39 11 3917 39 13		3911 10 00 3914 00 00	
3919 10 10 3919 10 39 3919 90 31 3919 90 35 3919 90 39		3915 10 00 3915 20 00 3915 30 00 3915 90 11 3915 90 13 3915 90 19	
3920 61 00 3920 62 00 3920 63 00 3920 69 00 3920 92 00 3920 93 00 3920 94 00 3920 99 11 3920 99 19		3916 10 00 3916 20 00 3916 90 51 3916 90 59	
3921 13 00 3921 19 10 3921 19 90 3921 90 11 3921 90 19 3921 90 20 3921 90 30 3921 90 41 3921 90 43 3921 90 49 3921 90 50		3917 21 10 3917 22 10 3917 23 10 3917 29 15 3917 32 31 3917 32 35 3917 32 39 3917 39 15	
		3918 10 10 3918 10 90 3918 90 00	
		3919 10 10 3919 10 51 3919 10 59 3919 90 50	
		3920 10 11 3920 10 19 3920 10 90 3920 20 10	

Codice NC	Designazione delle merci	Codice NC	Designazione delle merci		
3920 20 50	Prodotti di polimerizzazione e di copolimerizzazione (<i>segue</i>)	4010 10 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata		
3920 20 71		4010 91 00			
3920 20 79		4010 99 00			
3920 20 90		4104 10 10	Cuoio e pelli bovine (compresi i bufali) e di equidi, preparati, esclusi quelli dei codici NC 4108 00 10, 4108 00 90 e 4109 00 00		
3920 30 00				4104 22 10	
3920 41 10				5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta
3920 41 90					
3920 42 10					
3920 42 90					
3920 51 00		7202 21 10	Ferro-silicio		
3920 59 00				7202 21 90	
3920 99 50				7202 29 00	
3921 11 00		4814 20 00	7202 30 00	Ferro-silicio-manganese	
3921 12 00					
3921 19 90					
3921 90 60					
3915 90 91	Cellophane	7202 80 00	Ferro-tungsteno		
3916 90 90					
3917 10 90		9406 00 30	Capannoni, case di abitazione e costruzioni simili, di ghisa, ferro e acciaio		
3917 29 19					
3917 32 51					
3917 39 19		7325 10 10	Chiusini di ghisa		
3919 10 90					
3920 71 11				7601 10 00	Alluminio greggio
3920 71 19		7601 20 10			
3920 71 90		7601 20 90			
3921 90 90	Nitrati di cellulosa	7614 10 00	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio		
3912 20 11				7614 90 10	
3912 20 19				7614 90 90	
3912 20 90					
3915 90 91		7901 11 00	Zinco greggio		
3916 90 90	7901 12 10				
3917 29 19	7901 12 30				
3917 32 51	7901 12 90	7901 20 00	Leghe di zinco		
3917 39 19					
3919 10 90	Lattice di gomma sintetica	8110 00 19	Cascami di antimonio		
3919 90 90					
3920 79 00		8429 30 00	Macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo; loro parti e pezzi staccati		
3921 19 90				8429 40 90	
3921 90 90				8429 51 90	
4002 11 00				8429 52 00	Macchine edili, macchine per lavori stradali, parti staccate ed accessori
4002 20 00				8429 59 00	
4002 31 00				8430 10 00	
4002 39 00		8430 20 00			
4002 41 00		8430 31 00			
4002 51 00	8430 39 00				
4002 60 00	8430 41 00				
4002 70 00	8430 49 00				
4002 91 00	8430 50 00	8431 41 00			
	8430 61 00				
	8430 62 00				
	8430 69 00				
	8431 42 00				
	8431 43 00				
	8431 49 10	8431 49 90			
	8431 49 90				

Codice NC	Designazione delle merci	Codice NC	Designazione delle merci
8470 10 00 8470 21 00 8470 29 00	Macchine calcolatrici ed elettroniche	8701 90 31 8701 90 35 8701 90 39 8701 90 50 8701 90 90	Trattori, loro parti, pezzi staccati ed accessori (<i>segue</i>)
8473 21 00		ex 8708	
8506 11 10 8506 11 90 8506 12 00 8506 13 00 8506 19 10 8506 19 90 8506 20 00 8506 90 00	Pile elettriche	8903 91 10 8903 92 10	Imbarcazioni da diporto o da sport
8456 90 00	Impianti galvano-tecnici, parti di ricambio e accessori	9305 21 00 9305 30 91 9305 30 93	Munizioni per armi da caccia
8543 30 00		7217 11 10 7217 11 90 7217 12 10 7217 12 90 7217 13 11 7217 13 19 7217 13 91 7217 13 99 7217 19 10 7217 19 90 7217 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00	Fili di ferro o di acciaio nudi o rivestiti, esclusi i fili isolanti per l'elettricità
8543 20 00	Generatori elettrici di bassa e alta frequenza		
8544 11 10 8544 11 90 8544 19 10 8544 19 90 8544 20 10 8544 20 91 8544 20 99 8544 30 90 8544 41 00 8544 49 10 8544 49 90 8544 51 00 8544 59 10 8544 59 91 8544 59 93 8544 59 99 8544 60 11 8544 60 13 8544 60 19 8544 60 91 8544 60 93 8544 60 99	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili isolati per elettricità, ecc., e materiali per elettro-installazioni	ex 7207 20 19 ex 7207 20 39 ex 7207 20 59 ex 7207 20 79	Fucinati contenenti in peso lo 0,6 % o più di carbonio
8544 60 11 8544 60 13 8544 60 19 8544 60 91 8544 60 93 8544 60 99		7218 90 30 7218 90 91 7218 90 99	
8545 11 00 8545 19 10 8545 19 90 8545 20 00 8545 90 90	Carboni per proiettori e altri prodotti di carbone Elettrodi di grafite	7307 21 00 7307 91 00 ex 7307 29 10 ex 7307 99 10	Flange per tubi di ghisa, di ferro o di acciaio Raccordi per tubi di ghisa, di ferro o di acciaio
8546 10 00 8546 20 10 8546 20 91 8546 20 99 8546 90 90	Materiali isolanti per installazioni elettriche, compresi gli isolatori di porcellana per alta tensione e bassa tensione	ex 2934 90 90 ex 2707 99 91 ex 3915 90 99	Acido 6-amminopenicillanico Derivati di oli minerali Pellicole frantumate (cascami e rottami di pellicole)
8701 10 10 8701 10 90 8701 20 10 8701 20 90 8701 30 00 8701 90 11 8701 90 15 8701 90 21 8701 90 25	Trattori, loro parti, pezzi staccati ed accessori	7901 11 00 ex 7325 99 90 ex 7326 90 91 ex 7326 90 93	Zinco non legato contenente in peso il 99,99 % o più di zinco Cassette metalliche per utensili

Codice NC	Designazione delle merci	Codice NC	Designazione delle merci
ex 7325 91 00	Altri lavori in ferro e acciaio	4006 10 00	Lavori in plastica e gomma
7326 11 00		4006 90 00	
7326 20 10		5604 20 00	
7326 20 90		5604 90 00	
7326 90 40			
7326 90 50			Lavori in metallo
7326 90 60		7310 10 00	
7326 90 70		7310 21 91	
7326 90 91		7310 21 99	
7326 90 93		7310 29 10	
7326 90 99	7310 29 90		
ex 7326 90 91	Picchetti, palerie ed accessori per tende da campeggio	7325 10 10	
ex 7326 90 93		7325 10 90	
ex 7326 90 99		7325 99 10	
ex 8407 10 10	Motori di aerei sportivi	7325 99 90	
ex 8407 90 10			

ALLEGATO IV

Prodotti di cui all'allegato II A dell'accordo CEE-Cecoslovacchia, esclusi da precedenti decisioni di liberalizzazione, e per i quali le restrizioni quantitative sono soppresse a livello comunitario

Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»	Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»
2529 21 00 2529 22 00 2529 30 00		3206 49 10 ex 3206 49 90 3206 50 00	Neri minerali
2704 00 11 2704 00 90		3606 10 00 3606 90 10	
2833 30 10		ex 3809 92 00	Prodotti ausiliari
ex 2844 40 00	Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	ex 3811 11 90	A base di piombo tetrametile, di piombo etil-metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile
2903 29 00 2903 30 10		3818 00 10	
2905 12 00 2905 16 10 2905 16 90		3819 00 00	
ex 2905 22 10 2905 22 90 2905 29 00 2905 50 30	Geraniolo	ex 3823 10 00 ex 3823 90 40 3823 90 81	A base di resine sintetiche Tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio
2907 22 90 2907 23 10 2907 23 90 2907 29 90		3907 20 11 4002 49 00 4002 99 10	
ex 2912 50 00 2912 60 00	1,3,5-Triossano (triossimetilene)	ex 4005 99 00	Gomma naturale modificata con l'incorporamento di materie plastiche; policlorobutadiene; gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)
ex 2917 34 10	Ortoftalati di diisottilile	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	
2918 13 00 2918 29 50			
ex 2918 30 00	escluso l'acido deidocolico (DCI) e i suoi sali	ex 5311 00 90 5403 33 10	di canapa
2921 12 00 2921 21 00 2921 22 00 2921 44 00		ex 5905 00 90	di canapa
ex 2921 45 00 ex 2921 49 90	2-Naftilammina (β -naftilammina) e suoi derivati; sali di tale prodotto N-Metil-N,2,4,6,-tetranitroanilina (tetril)	ex 7008 00 11 ex 7008 00 19 ex 7008 00 91 ex 7008 00 99	con uno strato interposto di fibre di vetro con uno strato interposto di fibre di vetro con uno strato interposto di fibre di vetro con uno strato interposto di fibre di vetro
ex 2922 19 00	Amminoariletanoli e loro sali	ex 7305 39 00	Condotte forzate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, saldate elicoidalmente
2933 11 10 ex 2933 59 90	Piperazina (dietilendiammina) e 2,5-dimetilpiperazina (2,5-dimetildietilendiammina) e loro sali	ex 7305 90 00	Condotte forzate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, diverse da quelle senza saldature, non saldate
ex 3003 10 00 3003 90 10	contenenti streptomicine o loro derivati	7307 93 99	
ex 3004 10 90 3004 90 91	contenenti streptomicine o loro derivati	7308 10 00 7325 91 00	

Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»	Codice NC 1988	Significato dei codici NC contrassegnati da «ex»
7326 11 00		8110 00 11	
7803 00 00		ex 8443 29 00	Macchine per la stampa «in bianca», tipografiche, a cilindro a due giri
7804 11 00		8443 30 00	
7804 19 00		8443 40 00	
7804 20 00			
7805 00 00		ex 8470 50 00	Elettronici
7903 90 00		ex 8473 29 00	Di macchine calcolatrici del codice NC 8470 30 00
ex 7904 00 00	escluse le barre forate	ex 8473 40 00	Placchette degli indirizzi per le macchine del codice NC 8472 20 00
8104 11 00		8545 19 10	
8104 19 00		8545 90 10	